



**OGGETTO:** Approvazione dello schema di contratto di servizio da stipularsi con la Compagnia Co.Tra.L. S.p.A. per gli anni 2002 e 2003 – artt. 24, 25 e 26 della L.R. n. 30/1998, per l'esercizio delle autolinee di competenza regionale.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici:

### VISTI:

- il Regolamento di cui al R.D. 8.1.1931, n. 148;
- il Decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997, modificato dal D. Lgs. n. 400 del 20 settembre 1999, recante "conferimento alle regioni di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59;
- lo Statuto Regionale;
- la Legge Regionale 16 luglio 1998, n. 30 in materia di riorganizzazione del trasporto pubblico locale;
- la Legge Regionale 22 ottobre 1993, n. 57 in materia di procedimento amministrativo;
- la Legge Regionale 20.11.2001, n. 25 recante norme di programmazione, bilancio e contabilità regionale;
- la Legge Regionale 16 aprile 2002 n. 8 "Legge Finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2002";
- la Legge Regionale 19 dicembre 2001, n. 35 recante "Disposizioni per il trasporto pubblico locale, attuazione dell'articolo 18, comma 3 bis del decreto legislativo n. 422/1997 come modificato dal decreto legislativo n. 400/1999 ed ulteriori disposizioni";
- la Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 9 recante "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 7358 del 15/12/1998 per effetto della quale sono stati individuati la rete ed il livello dei servizi minimi Provinciali, Regionali, ed interregionali su gomma, suddivisi per bacini provinciali;

**PREMESSO** che ai sensi del combinato disposto dall'art. 1, comma 3 della Legge Regionale 19 dicembre 2001, n. 35 e dell'art. 44, comma 2, p.to a), della Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 8, l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale è prorogato al 31 dicembre 2003, previa revisione dei contratti di servizio in essere, per quanto concerne il termine di scadenza, fermo restando l'incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, che, al netto dei costi delle infrastrutture, deve raggiungere almeno lo 0,35;

### CONSIDERATO

- **che** in data 31 Dicembre 2001 è venuto a scadere il contratto di servizio già stipulato con la Soc. Co.Tra.L. S.p.A. e pertanto la Regione Lazio, secondo quanto previsto dalle leggi regionali sopra richiamate n. 35/2001 e n. 9/2002, intende procedere alla stipula del contratto di servizio con durata biennale, per gli anni 2002 e 2003, per garantire l'esercizio del trasporto pubblico regionale;
- **che** per la stipula del contratto di servizio in questione è necessario assicurare la copertura finanziaria nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento CEE n. 1191/69 come modificato dal regolamento CEE n. 1893/91;
- **che** la stipula del contratto di servizio con la Co.Tra.L. S.p.A. costituisce atto fondamentale per assicurare ai cittadini del Lazio il livello minimo di mobilità al fine di garantire la fruibilità dei servizi pubblici, socio - sanitari, scolastici, culturali, nonché di garantire ai pendolari e



lavoratori livelli tariffari accettabili e concorrenziali e contribuire alla riduzione della congestione del traffico veicolare e dell'inquinamento in genere;

- **che** in seguito all'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 422/1997, così come modificato dal Decreto legislativo n. 400/1999, i contratti di servizio devono assicurare la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari;
- **che** il corrispettivo previsto per il contratto di servizio 2002 e 2003, così come indicato all'articolo 7 del contratto stesso, ammonta ad un importo annuo di Euro 190.088.620,00 (cento novanta milioni ottantotto mila seicento venti/00) oltre IVA, tenuto conto della velocità commerciale prevista, di cui all'art. 10 del contratto stesso, e delle tariffe vigenti;
- **che** rispetto al precedente contratto di servizio stipulato per l'anno 2001, all'art.7 del presente schema di contratto, è stato inserito il comma 3, nel quale viene disposto che il corrispettivo per l'anno 2003 sarà oggetto di revisione in base al tasso di inflazione programmata, in ossequio alla recente decisione del Consiglio di Stato, Sez V, n. 2712 del 20 maggio 2002, che prevede che "tutti i contratti (di fornitura di beni e di servizi) ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo", sulla base delle rilevazioni dell'Istat, concernenti l'andamento dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi;
- **che** il presente contratto di servizio sostituisce quello stipulato dalla Regione Lazio con Co.Tra.L. S.p.A. in data 24 Ottobre 2001, repertorio 5561;

**RITENUTO** conseguentemente necessario prevedere per l'anno 2003 la necessaria copertura finanziaria per l'adeguamento del relativo corrispettivo, sulla base del tasso di inflazione programmata;

**RITENUTO** altresì necessario approvare il presente schema di contratto di servizio, denominato allegato A) "Contratto di Servizio Regione Lazio / Co.Tra.L. S.p.A.", e dell'allegato A1 - programma di esercizio, di durata biennale per gli anni 2002 e 2003 e procedere alla sua sottoscrizione;

**CONSIDERATO:**

- che gli oneri finanziari relativi al corrispettivo del contratto di servizio di cui all'oggetto, pari a Euro 190.088.620,00 (cento novanta milioni ottantotto mila seicento venti/00) oltre I.V.A., trovano la necessaria copertura finanziaria, rispettivamente nei capitoli di bilancio regionale di previsione - esercizio anno 2002 e nel bilancio pluriennale per gli anni 2003 e 2004:
  - a) quanto a Euro 190.088.620,00= (cento novanta milioni ottantotto mila seicento venti/00), sul capitolo D41513 denominato "Spesa relativa alla stipula del contratto di servizio per la Co.Tra.L. S.p.A.";
  - b) quanto a Euro 19.008.862,00. =, sul capitolo D41102 denominato "utilizzo della quota IVA assegnata dallo Stato relativa ai contributi destinati alla Regione per i contratti di servizio ( legge 7/12/1999, n. 472 - interventi nel settore dei trasporti)";

**ATTESO** che è stato effettuato il pagamento annuale della tassa di rilascio di concessione per il contratto di servizio, e del contributo di sorveglianza, relativi all'anno 2002, di cui alla legge n. 30 del 2/05/1980, e successive modificazioni;

**RICHIAMATA** la nota 6423 del 27 luglio 2001 con la quale la Soc. Co.Tra.L. S.p.A. ha trasmesso il piano di sub - affidamento dei servizi di trasporto pubblico affinché la alla Regione Lazio potesse esprimere il proprio parere in merito, e tenuto conto che con nota 172/MT il Dipartimento mobilità e trasporti ha richiesto approfondimenti ed integrazioni necessarie per procedere ad un completo esame del suddetto progetto prima di formulare il proprio assenso;

**ATTESO** che la disponibilità del tempo per la realizzazione del progetto di sub affidamento non risultava compatibile con la scadenza del contratto di servizio annuale per il 2001;

**CONSIDERATO** che, l'attuale proposta di contratto di servizio ha una durata biennale, la Compagnia Co.Tra.L. S.p.A., ai sensi dell'art. 8, previa autorizzazione della Regione, ha facoltà di attivare, per gli anni 2002 e 2003, le procedure concorsuali di sub affidamento a terzi di quote di servizio svolto, nel limite massimo di quanto previsto dalla normativa vigente, mantenendone integralmente la responsabilità nei confronti dell'Ente affidante;

**CONSIDERATO** altresì che la L.R. n. 35 / 2001 art. 1 c.1 prevede che la regione proceda all'affidamento di una quota di servizi per le aziende che svolgono servizi di trasporto superiori a 2.000.000 di Km e che tale quota, in base a quanto stabilito nell'articolo 7, comma 7 del contratto di servizio, viene determinata nel limite massimo del 12% ( dodici per cento ), previa definizione delle modalità concordata tra le parti;

**RITENUTO** di voler disporre la pubblicazione della presente deliberazione ad esclusione degli allegati;

all'unanimità,

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui devono intendersi come formalmente riproposte,

1. **di approvare** lo schema di contratto di servizio, Allegato " A ", da stipularsi con la Compagnia Co.Tra.L. S.p.A., composto dalle premesse e da 21 articoli numerati da 1 a 21, nonché di approvare il relativo allegato A1 ( Programma d'esercizio );
2. **di autorizzare** il Direttore pro tempore della Direzione regionale Mobilità e Trasporti alla sottoscrizione del contratto di servizio per gli anni 2002 e 2003, che verrà redatto in forma pubblica;
3. **di dare atto** che gli oneri finanziari relativi al contratto di servizio di cui all'oggetto, pari a Euro 190.088.620,00 (cento novanta milioni ottantotto mila seicento venti/00) oltre I.V.A., trovano la necessaria copertura finanziaria, rispettivamente nei capitoli di bilancio regionale di previsione - esercizio anno 2002 e nel bilancio pluriennale per gli anni 2002 e 2003 come segue :
  - quanto a Euro 190.088.620,00= (cento novanta milioni ottantotto mila seicento venti/00 — ), sul capitolo D41513 denominato "Spesa relativa alla stipula del contratto di servizio per la Co.Tra.L. S.p.A.";
  - quanto a Euro 19.008.862,00=, sul capitolo D41102 denominato "utilizzo della quota IVA assegnata dallo Stato relativa ai contributi destinati alla Regione per i contratti di servizio ( legge 7/12/1999, n. 472 - interventi nel settore dei trasporti)";
4. **di dare atto**, per le motivazioni riportate in premessa, che il progetto di sub affidamento trasmesso nel 2001 dalla Soc. Co.Tra.L. S.p.A., è da ritenersi superato e che, secondo quanto previsto all'art. 8 del presente schema di contratto di servizio per gli anni 2002 e 2003, la Compagnia Co.Tra.L., previa autorizzazione della Regione, ha facoltà di attivare, per gli anni 2002 e 2003, le procedure concorsuali di sub affidamento a terzi di quote di servizio svolto, nel limite massimo di quanto previsto dalla normativa vigente, mantenendone integralmente la responsabilità nei confronti dell'Ente;
5. **di rinviare**, successivamente alla sottoscrizione del contratto, ogni determinazione in merito all'affidamento diretto da parte dell'Amministrazione regionale, delle quote di servizio di trasporto, secondo quanto previsto nel citato art. 1 comma 1 della L.R. n. 35/2001.

1968 20 SET. 2002

*W*

Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, la presente deliberazione è impugnabile innanzi il Tribunale Amministrativo del Lazio entro il termine di 60 giorni, ovvero con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa.

La presente deliberazione, ad eccezione degli allegati, è pubblicata nel B.U.R.L. ad ogni effetto di legge.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

23 SET 2002



Funzionario D4  
(Dr.ssa C. Giovannetti)  
*[Signature]*

Il Dirigente Area 6/A  
(Dott. G. Ferrari Tioli)  
*[Signature]*

Il Direttore Vicario Dipartimento  
(Dott. G. Ferrari Tioli)  
*[Signature]*

L'Assessore  
(Francesco Aracri)  
*[Signature]*